

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico, Massi Dr. Franco – Componenti; De Filippo Dr. Maurizio – Componente Aggiunto, Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico, Massi Dr. Franco, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; De Filippo Dr. Maurizio – Componente Aggiunto, Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI**

**RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE PUNTO 1) DELL'ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)**

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo;

b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**3) RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. MELFI S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III), LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL'ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)**

**4) RICORSO DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL'EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)**

La C.G.F. riuniti i reclami nn. 3) e 4):

- accoglie in parte l'appello presentato dal sig. Maglione Giuseppe e per l'effetto riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo;

- respinge l'appello presentato dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Perugia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

-----

**Pubblicato in Roma il 5 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete